

## Casi pratici in materia di infortuni scolastici

### **Caso 1**

Tizio, **studente di anni sei**, si infortuna a scuola durante l'ora di ricreazione, mentre gioca a rincorrere altri compagni tra i banchi **in assenza del docente di turno**.

In particolare, il minore, **in data 10 aprile 2015**, inciampa in aula sul pavimento bagnato per la presenza di succo di frutta all'arancia (il suo snack), che gli sfugge improvvisamente di mano.

Caio e Caietta, appreso l'accaduto, accompagnano il minore al pronto soccorso, dove apprendono che il medesimo si è fratturato il braccio sinistro.

**In data 13 aprile 2021** i genitori notificano un atto di citazione presso la sede dell'Istituto scolastico citando in giudizio l'istituto e chiedendo il risarcimento dei danni.

Il dirigente scolastico risponde asserendo che la Scuola è regolarmente assicurata con la società Alfa s.r.l., ma che comunque nulla compete a loro atteso che il minore si è **autoprocurato** la lesione e che sono **decorsi più di cinque anni** dall'accaduto.

## **Soluzione – infortunio auto-cagionato**

### **1. La natura contrattuale della responsabilità dell'Istituto scolastico**

La natura contrattuale della responsabilità dell'Istituto scolastico in caso di danno cagionato dal minore a se stesso è ormai pacificamente affermata in giurisprudenza, sulla scorta di numerosi argomenti. In particolare, la giurisprudenza consolidata ha affermato che in ambito scolastico il vincolo negoziale sorge in virtù del "**contatto sociale qualificato**" verificatosi tra il docente e l'alunno a seguito dell'accoglimento della domanda d'iscrizione da parte dell'Istituto scolastico e della conseguente ammissione dell'allievo alla scuola.

*Alteris verbis*, **l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo ad una scuola, determina l'instaurazione di un rapporto giuridico qualificato da quale derivano a carico dell'istituto l'obblighi di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni** (cfr., da ultimo, **Cassazione civile sez. III 08 febbraio 2012 n. 1769**, con ampi riferimenti alla giurisprudenza costante e conforme).

Nel collocare della responsabilità dell'Istituto scolastico nell'alveo della responsabilità contrattuale, la giurisprudenza dominante ha altresì puntualizzato l'inadeguatezza dell'alternativo schema della responsabilità aquiliana al fine di sussumere il rapporto alunno-insegnante. Sebbene, infatti, tali soggetti siano estranei ad una specifica pattuizione contrattuale, essi non possono essere reciprocamente considerati alla strega di un *quisque de polulo* perché non sono, tra loro, semplicemente tenuti al rispetto del generale principio del *neminem laedere*, ma ad obblighi di protezione derivanti alla prossimità (*proximity*) rispetto ad interessi presi in considerazione in un contratto (iscrizione perfezionata tra i genitori e l'Istituto scolastico) che rende inadeguato il paradigma extracontrattuale della "*responsabilità del passante*"

### **2. Sul termine prescrizionale dell'azione risarcitoria**

La qualificazione della responsabilità dell'Istituto scolastico come responsabilità contrattuale non è questione meramente definitoria, al contrario essa è foriera di conseguenze applicative di non poco momento.

In primo luogo, la corretta individuazione della natura giuridica della responsabilità in parola incide sul regime della della prescrizione. Riqualficata la responsabilità come contrattuale, il termine prescrizione per far valere la responsabilità degli Istituti scolastici, anche nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, è **decennale e non quinquennale** come nei casi di responsabilità *ex art. 2043 c.c.*

### **3. Nullità della citazione**

#### **Art. 144 c.p.c. Notificazione alle Amministrazioni dello Stato**

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.

**R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.: Art. 11** Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.

## Caso 2

Caietta, di anni nove, frequenta la scuola elementare Giuseppe Mazzini del comune di Salerno.

**Durante la ricreazione**, nel mentre corre nel corridoio dell'istituto scolastico unitamente agli altri allievi per recarsi in bagno, **viene spinta dal compagno** Lucietto, cadendo così a terra e riportando delle lesioni, come accertato dal personale medico chiamato sul posto dal dirigente scolastico.

Tizio e Caia, genitori esercenti la potestà genitoriale su Caietta, decidono di rivolgersi ad un avvocato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per quanto accaduto alla figlioletta, facendogli presente comunque che i fatti in questione si sono verificati nel momento di sorveglianza effettuata da un'insegnante in classe, nonché da un'altra all'esterno insieme ad un bidello, presenti nel corridoio della struttura ospitante la scuola.

## Soluzione – infortunio etero-cagionato

### 1. Natura della responsabilità: extracontrattuale

**Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 giugno 2002, n. 9346** per la quale, in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che **ex art. 2048** c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

In forza dell'art. 2048 c.c., il padre e la madre, solidalmente, o il tutore rispondono del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, che abitino con essi.

La regola si applica anche con riguardo ai precettori e a coloro che insegnano un mestiere o un'arte per il fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (**art. 2048, comma II, c.c.**).

La norma in questione si colloca nell'area che il codice civile ha dedicato alla materia della responsabilità civile extracontrattuale, pertanto, deve ritenersi che la ratio informatrice della disposizione sia da rinvenirsi nella necessità di attuare il principio del *neminem laedere*, in virtù del quale «*qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirlo*» (**art. 2043 c.c.**).

Con riferimento alla responsabilità dei genitori, il presupposto fondamentale è rappresentato dalla **coabitazione** con il minore autore del fatto illecito.

Per quanto, invece, concerne la responsabilità dei precettori e dei maestri, il presupposto va ricercato nell'**affidamento** del minore alla loro vigilanza.

## La prova liberatoria

Tutti i soggetti ritenuti responsabili ex art. 2048 c.c. possono liberarsi della responsabilità in parola provando **di non aver potuto impedire il fatto**.

Per ciò che concerne la **prova liberatoria** degli insegnanti, essa consiste nel dimostrare di aver apprestato **un'adeguata sorveglianza sull'alunno, in relazione alla condizione dei luoghi, dell'età e del grado di maturazione raggiunta e che non è stato possibile impedire l'evento dannoso a causa della sua repentinità ed imprevedibilità**.

**Se l'insegnante è assente** durante le fasi in cui l'allievo realizza il fatto illecito, egli deve dimostrare che la sua assenza è giustificata e che gli alunni svolgono un'attività non pericolosa secondo la loro età ed il loro grado di maturità.

Quanto alla natura giuridica, la dottrina maggioritaria opina nel senso che si sia in presenza di una presunzione *iuris tantum* di colpa, nelle forme della *culpa in vigilando* e *culpa in educando*. Secondo, invece, una dottrina minoritaria, l'art. 2048 c.c. sarebbe fonte di una presunzione di responsabilità o, detto in altri termini, di responsabilità oggettiva; attesa la difficoltà con cui dovrebbe articolarsi la prova liberatoria, taluni autori sostengono che di fatto i genitori, in quanto tali, sono responsabili dei fatti illeciti dei proprio figli, poiché depositari di una posizione di garanzia.

### Caso 3

Tizio è un allievo della scuola media statale Alfa.

Nel corso di una lezione di educazione fisica, tenuta dal docente Caio, i ragazzi vengono divisi in due squadre, che si affrontano sul campo da calcetto.

La partita comincia e Caio, che ancora non aveva compilato il registro di classe, ne approfitta **per allontanarsi e provvedere all'adempimento**.

Qualche minuto dopo, Tizio, nel corso di una normale azione di gioco, viene colpito all'occhio destro dal pallone, calciato da breve distanza dal compagno Sempronio; nell'occasione Tizio riporta gravi lesioni, con un danno visivo quantificato nel 30% di invalidità permanente.

Dopo due mesi, i genitori del minore inviano una comunicazione alla scuola media Alfa ed al Ministero dell'Istruzione, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal loro figlio; rilevano, in particolare, come il fatto, avvenuto nello svolgimento **di un'attività già di per sé pericolosa** come il calcio, si fosse oltretutto verificato in assenza dell'insegnante Caio, che aveva organizzato la partita.

## **Il danno subito dall'allievo durante un'attività sportiva scolastica.**

### **1. Non si applica l'art. 2050**

Non si applica l'art. 2050 c.c. a mente del quale “*chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*” → Cassazione Civile, sez. III, 27.11.2012, n. 20982. Deve escludersi che all'attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, **tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico** finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c.

Tradizionalmente, le attività sportive sono escluse dall'ambito applicativo della norma in esame, fatta eccezione per quelle che comportano particolari rischi per gli utenti o per i terzi, come la caccia o le gare di sci.

### **2. Si tratta di infortunio etero-cagionato → si applica 2048 c.c.**

**Cassazione Civile, sez. III, 08.04.2016, n. 6844.** In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe:

- **Sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa,**
- mentre è a carico della **scuola** la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, sicché non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il **normale sviluppo dell'azione di una partita (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale,** con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco.

**Applicando l'art. 2048 può essere ravvisata una responsabilità del docente?**



I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto [1900, 2047 1, 2054].

#### **a. Non sussiste il fatto illecito di Sempronio**

Pronunciandosi relativamente ad un caso analogo a quello di specie, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, «in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, **incombe sullo studente l'onere della prova dell'illecito commesso da altro studente**, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, sicché non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell'azione di una partita (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale, con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco» (Cass. civ., sez. III, 08.04.2016, n. 6844).

#### **b. Vista l'assenza del docente dal luogo nel quale è avvenuto il fatto→ La difesa della scuola può spendere un argomento basato su un giudizio controfattuale**

È pacifico che l'evento dannoso fosse avvenuto in assenza dell'insegnante, impegnato in altro luogo a compilare il registro di classe. Risulta altresì, però, che l'incidente si fosse verificato durante una normale azione di gioco, ed in particolare quando Sempronio aveva calciato il pallone da breve distanza, colpendo l'occhio destro di Tizio.

Con riferimento al profilo della prova liberatoria, pare potersi affermare che l'insegnante, se anche fosse stato presente sul campo, non avrebbe potuto fare alcunché per evitare l'evento dannoso, che si era verificato durante l'azione di gioco a seguito di un calcio al pallone tirato da distanza ravvicinata. In altri termini, non si ritiene che l'assenza (o l'ipotetica presenza) di Tizio possa aver avuto alcuna incidenza causale rispetto all'azione materiale del danno, in quanto l'insegnante non avrebbe certo potuto frapporsi tra Sempronio e Caio per evitare l'impatto.

